(N. 2543 - A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7° COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1952 (V. Stampato N. 2411)

d'iniziativa dei Deputati DE' COCCI, CASTELLI AVOLIO, TERRANOVA Corrado, BONTADE Margherita, BOSCO LUCARELLI, MOLINAROLI, CERAVOLO, SAMMARTINO, NOTARIANNI, LIQUORI, ADONNINO, ZACCAGNINI, ANGELUCCI Nicola, BOIDI, PIGNATELLI, GIAMMARCO, FABRIANI, CHIARINI, ROCCHETTI, PAGLIUCA, DE MARIA, NEGRARI, DE MEO, SEMERARO Gabriele, NATALI Lorenzo, DE MARTINO Alberto, LOMBARI, DIECIDUE, BABBI, MICHELI, BERNARDINETTI, CAIATI, MORO Gerolamo Lino, VOLPE.

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 13 ottobre 1952

Disposizioni integrative dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici.

Onorevoli Senatori. — In questi ultimi tempi è stata più volte richiamata l'attenzione del Parlamento e della pubblica opinione sul sempre grave problema della ricostruzione delle abitazioni distrutte dalla guerra; e non soltanto degli interventi numerosi nel Parlamento in occasione delle discussioni sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e da mozioni ed ordini del giorno approvati da congressi e convegni di associazioni nazionali di categorie interessate, ma altresì da proposte di legge di iniziativa di deputati o senatori. Così, a tal riguardo, mentre alla Camera dei deputati gli onorevoli De Cocci, Castelli Avolio e molti altri presentavano la proposta di legge che oggi è sottoposta al nostro giudizio e al nostro voto, innanzi al Senato il tanto compianto collega Mosè Ricci, con l'adesione di senatori di diversi settori, avanzò una proposta per un ulteriore incremento nella ricostruzione e per un miglioramento delle disposizioni vigenti in materia, ed il sottoscritto relatore con altri colleghi presentò una proposta di legge tendente a perfezionare e meglio adeguare le attribuzioni della II Giunta CASAS, sulla quale ultima proposta il senatore Romano Domenico ha già presentato la relazione.

La legge 25 giugno 1949, n. 409 si è dimostrata veramente operante nel settore della ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e, salva la necessità di alcuni ritocchi dettati dall'esperienza, si può ben dire di essa che non ha deluso le aspettative per il suo funzionamento. E l'ente cui è affidata dalla legge l'opera per il finanziamento della ricostruzione edilizia, la seconda Giunta del CASAS, per passione ed intelligenza di dirigenti e collaboratori e per ben congegnata struttura organizzativa, ha incontrato l'approvazione incondizionata di quanti hanno avuto necessità di rivolgersi ad esso o ne hanno voluto conoscere l'attività.

Come si è detto, peraltro, il problema della ricostruzione permane sempre grave: basti pensare che, secondo alcuni accertamenti, vi sono in Italia tuttora circa 1.500.000 vani da ricostruire!

La proposta di legge dei deputati De' Cocci, Castelli Avolio ed altri è stata determinata dalla inderogabile necessità di provvedere ad ulteriori finanziamenti per la ricostruzione, essendo stati completamente impegnati i 44 miliardi che negli anni scorsi furono posti a disposizione della seconda Giunta CASAS; la stessa necessità era stata considerata dal compianto senatore Mosè Ricci e dai suoi colleghi. Così i deputati come i senatori proponenti ritennero che a tale necessità si potesse provvedere mediante la concessione di mutui dalla Cassa Depositi e prestiti alla II Giunta del CASAS fino alla concorrenza di alcune decine di miliardi (65 miliardi in 5 esercizi, secondo i deputati e 70, sempre in 5 esercizi, secondo i senatori).

La 4ª Commissione (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati, che nella seduta del 18 luglio 1952 esaminò in sede legislativa la proposta degli onorevoli De Cocci, Castelli Avolio ed altri, reputò di contenere in limiti più modesti i mutui da concedere dalla Cassa depositi e prestiti alla seconda Giunta del CASAS e questi autorizzò, con l'articolo unico della proposta approvata, in complessivi 26 miliardi (6 per l'esercizio finanziario 1952–53 e 10 per ciascuno dei due esercizi successivi).

Il rappresentante del Governo aveva, invece, espresso il parere che l'autorizzazione richiesta fosse accordata per un importo di mutui ancora inferiore e precisamente per 10 miliardi (2 per il corrente esercizio e 4 per ciascuno dei due successivi), sia per non impegnare eccessivamente la Cassa depositi e prestiti, sia per non esporre lo Stato, che si rende garante del buon fine dei mutui, ad esborsi considerevoli in casi di inadempienze.

Le ragioni addotte dal rappresentate del Governo non furono ritenute valide dalla Commissione dalla Camera ad indurla all'ulteriore contrazione che in effetti non appaiono meritevoli di accoglimento.

Non esiste alcuna difficoltà, difatti, per la Cassa depositi e prestiti che dispone dei mezzi occorrenti tanto per i mutui disposti dalla proposta di legge in esame quanto per gli altri compiti che essa è chiamata ad assolvere, dato che le disponibilità di essa segnano, come è noto, un confortante incremento.

Nè può parlarsi di rischi da parte dello Stato ove si consideri che i mutui concessi per la ricostruzione sino al 90 per cento della spesa, in quanto al 50 per cento ed oltre sono coperti dallo sconto delle annualità dei contributi che nel trentennio raggiungono il 120 per cento della spesa ed in quanto al residuale massimo del 40 per cento sono erogati a stati di avanzamento rigorosamente controllati; di tal che per il verificarsi in pratica di un esborso da parte dello Stato dovrebbe avvenire addirittura un crollo nel valore e nei prezzi degli immobili, il che se sotto certi aspetti sarebbe auspicabile non è davvero pensabile sia pure in tenuissime probabilità.

La 4ª Commissione della Camera, a nostro modo di vedere ha voluto seguire un criterio di prudenzialità anche eccessiva e non è pertanto il caso di rivedere e ridurre il provvedimento adottato dall'altro ramo del Parlamento per non renderlo addirittura insignificante.

Vi chiediamo quindi l'approvazione della proposta di legge di cui trattasi nella convinzione di contribuire con essa ad un ulteriore miglioramento nel tanto delicato settore della ricostruzione.

BORROMEO, relatore.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

Ad integrazione di quanto è stabilito nell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'articolo 16 della legge stessa, mutui della durata di 30 anni fino alla concorrenza di ulteriori 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1952–53, nonchè mutui fino alla concorrenza di lire 10 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1953–54 e 1954–55.

Per i detti mutui si applicano le disposizioni di cui al 2°, 3° e 4° comma dello stesso articolo 36 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409.